

la Gi P
N° 11/21 SENT.
Del 14.01.2021
V° P.G. _____
irrevocabile il _____
scheda _____
Mod.3 S/G. _____



TRIBUNALE DI FERRARA

ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Danilo Russo, all'udienza del **14 gennaio 2021**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

██████████ nato a ██████████ il ██████████, con domicilio dichiarato a ██████████, libero;

PRESENTE

difeso di fiducia dall'avv. ██████████ del foro di ██████████, presente;

██████████, ██████████, ██████████
separatamente giudicati)

IMPUTATO

██████████ ██████████ ██████████
a) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 613 bis co. 1, 2 e 4 c.p., perché in concorso tra di loro, ██████████ in qualità di sovrintendente, ██████████ e ██████████ quali assistenti capo della Polizia Penitenziaria, quali esecutori materiali e alternativamente con funzione di palo nel corridoio della sezione nuovi giunti/isolamento della Casa Circondariale di Ferrara ove era ristretto nella cella n. 2 il detenuto ██████████, tutte e tre abusando dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti la loro funzione di personale della polizia penitenziaria, in occasione di un perquisizione eseguita arbitrariamente dentro la cella dove si trovava recluso da solo in isolamento il predetto detenuto, approfittando della condizione di minorata difesa derivante dall'averlo ammanettato, agivano nei suoi confronti con crudeltà e con violenza grave, in particolare

- ██████████ dopo avergli fatto togliere maglia e canottiera, lo faceva inginocchiare, lo colpiva con dei calci allo stomaco, poi gli faceva

togliere pantaloni scarpe e calzini, lo ammanettava continuando a dargli calci e pugni allo stomaco, sulle spalle e sul volto, poi cominciava a colpirlo con il ferro di battitura sulle spalle, sulle gambe e sulla nuca e sul viso;

- dopo la reazione della vittima, che gli dava una testata rompendogli gli occhiali, [REDACTED] lo minacciava gli dicendogli che gli avrebbe fatto vedere lui cosa sarebbe successo, poi continuava ripetutamente a colpirlo fino a rompergli un dente, l'incisivo superiore;
- [REDACTED] all'invocazione del Comandante (di Reparto del carcere) da parte del detenuto gli rispondeva: "Qui non c'è nessuno, comandante ed ispettore sono solo io", poi lo minacciava alla gola con un coltello rudimentale, passatogli da [REDACTED] dicendogli che poteva anche ammazzarlo;
- [REDACTED] poi entrava quindi nella cella dicendo "Ora tocca a me" e cominciava a picchiare [REDACTED] su tutto il corpo ed ingiuriandolo dicendogli che lui e suo padre potevano fargli un "bocchino";
- [REDACTED] interveniva anche lui picchiando il [REDACTED] e comunque svolgendo la funzione di palo;
- terminate le percosse lo lasciavano poi ammanettato e seminudo dentro la cella sino a quando, notato dal medico del carcere durante l'ordinario giro tra le sezioni, veniva liberato dalle manette e medicato circa tre ore dopo i fatti;

[REDACTED], a cause delle acute sofferenze fisiche, subiva lesioni gravi ed aggravate di cui al capo b), fatto commesso con più condotte e comportante un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, perché [REDACTED] veniva come detto fatto denudare - escluse le mutande -, fatto inginocchiare ammanettato e percosso e poi lasciato in tali condizioni sino a che non veniva notato dal medico del carcere durante l'ordinario giro tra le sezioni.

In Ferrara, il 30.9.2017

[REDACTED]) [REDACTED]
b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 anche in relazione all'art. 576 n. 2, c.p. 61 n. 5 e 9 c.p., perché in concorso tra di loro ed in più persone riunite unione, [REDACTED] in qualità di sovrintendente, [REDACTED] e [REDACTED] quali assistenti capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ferrara, ed abusando dei propri poteri ed in violazione dei doveri inerenti la loro funzione, con premeditazione, mediante le plurime percosse meglio descritte nel capo precedente, mediante l'utilizzo di un'arma costituita dal ferro di battitura, approfittando della minorata difesa, costituita dall'averlo ammanettato, gli cagionavano lesioni personali (edema/ecchimosi centrale alla fronte con piccola escoriazione superficiale, ematoma periorbitario bilaterale maggiore a sinistra, multipli arrossamenti da escoriazioni superficiali al volto, ferita lacerocontusa al labbro inferiore in posizione centrale che avrebbe necessitato di sutura che però il paziente rifiutava, incisivo centrale scheggiato al margine inferiore, graffi multipli in regione pettorale) guaribili in gg. 15.

In Ferrara il 30.9.2017.



In cui è parte civile:

- [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], assente, costituito con l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] presente.

Con l'intervento del P.M., del difensore dell'imputato e della parte civile che hanno concluso come da verbale in atti.

MOTIVAZIONE

1. È stato chiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] – personale appartenente alla polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Ferrara - in relazione ai delitti di tortura e lesioni personali commessi in danno del detenuto [REDACTED] come meglio precisato in rubrica.

La richiesta *ex art.* 416 c.p.p., per le sole posizioni di [REDACTED] e [REDACTED], aveva ad oggetto anche i delitti di calunnia e falso ideologico, quest'ultimo contestato anche ad [REDACTED] unitamente al reato di favoreggiamento.

All'udienza preliminare del 09.07.2020 [REDACTED] si è costituito p.c. e, su richiesta del suo difensore, è stato disposto un rinvio per permettere la citazione del responsabile civile, individuato nel Ministero della Giustizia; alla successiva udienza dell'08.10.2020 il r.c. si è costituito in giudizio ed il difensore di [REDACTED], munito di procura speciale¹, ha chiesto di definire la posizione del suo assistito ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p., depositando contestualmente verbale *ex art.* 391 *bis* c.p.p. del vice isp. [REDACTED] relazione di servizio redatta da [REDACTED] elenco delle infrazioni disciplinari contestate a [REDACTED] sentenze emesse a carico di quest'ultimo ed alcune fotografie (ricavate dalla patente e dalla carta d'identità) ritraenti l'odierno imputato².

AmMESSO il rito - nulla osservando le altre parti - è stato quindi disposto lo stralcio della posizione di [REDACTED] (con esclusione dal giudizio del r.c., giusto il disposto dell'art. 87, co. 3, c.p.p.), con rinvio all'odierna udienza per la discussione del giudizio abbreviato e dell'udienza preliminare per le posizioni residue, nel corso della quale le parti hanno concluso come da verbale in atti ed il Giudice pronunciato sentenza, dando lettura del solo dispositivo.

2. La vicenda portata all'attenzione di questo Giudice riguarda un accadimento verificatosi in data 30.09.2017 presso la casa circondariale di Ferrara; il procedimento scaturisce dalla denuncia querela sporta lo stesso giorno dal detenuto [REDACTED] (classe 1994), quando vengono altresì immortalate le sue condizioni fisiche³.

L'attività investigativa svolta dal P.M. è stata complessa ed articolata, dovendosi qui dare atto che il materiale contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari è costituito dalle relazioni redatte dal personale in

¹ Aff. 746.

² Aff. 746, allegati alla procura speciale.

³ Aff. 9 - 24.

servizio il giorno dei fatti presso il carcere di Ferrara⁴, dal referto stilato dal medico della struttura⁵, dalla c.n.r. del 02.10.2017 a carico dello stesso ██████████⁶, dalle segnalazioni del d.a.p. - provveditorato regionale per l'Emilia Romagna e le Marche - del 12.10.2017 e del 19.02.2018⁷, dalle informative del r.o.n.i. dei carabinieri di Ferrara (con i relativi verbali di s.i. ed i documenti acquisiti) in data 11.12.2017, 23.03.2018, 22.01.2019⁸, dalla cartella clinica di ██████████⁹, dal verbale di rilievi tecnici e fotografici¹⁰, dall'annotazione di p.g. del 30.07.2018 redatta dal comandante di reparto ██████████¹¹, dal fascicolo fotografico relativo alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente all'interno della sezione "nuovi giunti"¹², dal verbale di s.i. e di riconoscimento della ██████████¹³, dal verbale di acquisizione del coltello sequestrato durante la perquisizione a carico di ██████████¹⁴, dall'esito degli accertamenti dattiloscopici disposti su detto coltello¹⁵, dall'informativa finale redatta dal r.o.n.i. dei carabinieri di Ferrara e dalla successiva nota integrativa¹⁶, dal verbale di accertamenti tecnici sul ferro di battitura utilizzato presso il carcere di Ferrara¹⁷, dagli atti relativi ad altri procedimenti instaurati a carico di ██████████¹⁸, dai verbali di interrogatorio di ██████████ e dei coimputati ██████████ e ██████████¹⁹ (va qui precisato che il P.M. ha chiesto applicarsi nei confronti di costoro misura interdittiva delle funzioni esercitate, richiesta che il G.i.p., pur ravvisando l'esistenza di un grave quadro indiziario, ha rigettato in assenza di specifiche esigenze cautelari²⁰).

Si tratta di atti tutti quanti utilizzabili per la decisione, in ragione del rito prescelto da ██████████.

3. Va premesso - fatto pacifico ed incontestato - che il giorno 30.09.2017 ██████████²¹ si trova ristretto presso la casa circondariale di Ferrara, nella cella n. 2 del lato sinistro della sezione "nuovi giunti"; il giovane, infatti, due giorni prima risulta aver avuto un diverbio con un compagno di cella e pure tenuto una condotta violenta nei confronti del personale di polizia penitenziaria.

⁴ Aff. 26 - 30.

⁵ Aff. 31.

⁶ Aff. 32.

⁷ Aff. 55 - 60, 109 - 127.

⁸ Af. 63 - 104, 129 - 167, 273 - 332.

⁹ Aff. 105 - 106.

¹⁰ Aff. 168 - 181.

¹¹ Aff. 184 - 200.

¹² Aff. 202 - 254.

¹³ Aff. 257 - 262.

¹⁴ Aff. 267 - 270.

¹⁵ Aff. 358 - 367.

¹⁶ Aff. 336 - 353, 374 - 391.

¹⁷ Aff. 360 - 372.

¹⁸ Aff. 392 - 456.

¹⁹ Aff. 543 - 570.

²⁰ Aff. 571 - 596.

²¹ Detenuto per il reato di omicidio, in relazione al quale è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 12 di reclusione.

Per tali ragioni - e temendo che lo stesso potesse compiere gesti autolesionistici²² - in data 28.09.2017 era stato collocato in isolamento presso quella sezione, all'interno di una cella "liscia", ossia dotata unicamente di un letto ad una piazza, ancorato al pavimento su tutti e quattro i piedi di appoggio, nonché di una coperta per consentire al detenuto di riscaldarsi, come può visivamente apprezzarsi dalle fotografie successivamente scattate dal r.o.n.i..

Gli atti relativi ai procedimenti penali a carico di [REDACTED] instaurati a seguito di tali accadimenti (il giovane risulta condannato in primo grado per i reati di resistenza a p.u.), offrono ragionevole conferma in relazione alla verifica di quegli episodi pregressi ed allo stato di profonda agitazione dell'odierna p.o., proprio in quei giorni.

Fuori discussione, pure, che nella prima mattinata del 30 settembre 2017 (ciò risultando sia dai registri del carcere che dalle dichiarazioni di tutti i soggetti escussi che avevano partecipato a quell'attività) il personale di polizia penitenziaria esegue una perquisizione "ordinaria" all'interno della prima sezione e, su disposizione del sovr. [REDACTED], tale attività viene estesa anche presso la sezione "nuovi giunti", impiegando parte del personale che doveva operare nell'altra sezione.

Questo, dunque, il contesto nel quale si inserisce il fatto denunciato da [REDACTED]

4. Alle ore 11.26 del 30.09.2017, condotto presso il comando del carcere, il ventitreenne [REDACTED] rappresenta di essere rimasto vittima del violento pestaggio perpetrato ai suoi danni da parte di tre agenti, nel corso di un'attività di perquisizione.

Dopo aver colloquiato con il direttore (si tratta di [REDACTED]) e la comandante di reparto ([REDACTED] con la quale il detenuto sfoga la tensione prorompendo in un pianto), [REDACTED] manifesta la volontà di denunciare i suoi aggressori; egli testualmente afferma: *"Questa mattina, in occasione della perquisizione, due appuntati ed un brigadiere, di cui non conosco il nome, ma riuscirei ad identificarli, mi hanno maltrattato. Il brigadiere perché ha i capelli ricci, è alto, e ha agli occhiali. Gli appuntati erano uno rasato o senza capelli e un altro grosso e con i capelli scuri e di media lunghezza. All'inizio sono entrati in tre nella mia stanza. Io stavo dormendo e mi sono alzato in piedi e mi sono messo all'angolo destro della cella. Il brigadiere mi ha chiesto se avevo qualcosa in tasca e poi mi ha fatto spogliare, facendomi togliere la maglia e la canottiera. Poi mi ha detto di mettermi in ginocchio, cosa che ho fatto, ed ha iniziato a darmi calci nello stomaco. Io non ho detto niente. Poi, mi ha fatto togliere i pantaloni, le scarpe e i calzini che ancora indossavo, mi ha ammanettato con le mani dietro le spalle e ha continuato a darmi calci e pugni con lo stomaco, sulle spalle e sul volto. Io gli chiedevo, per favore, di smettere, ma lui ha impugnato il ferro della battitura e mi ha colpito ripetutamente sulle spalle, sulle gambe e sulla nuca e sul viso. Io a quel punto alzarmi e per difesa gli ho dato un pugno sul viso e gli ho rotto gli occhiali da sole che indossava. Il brigadiere mi ha risposto che mi avrebbe*

²² Sul punto basti qui richiamare la cartella clinica, che prescrive "grande sorveglianza", ed attesta un rischio suicidiario "medio-alto", rischio autolesionistico "alto, e rischio di violenza eterodiretta "medio-alto".



fatto vedere lui che cosa mi sarebbe successo per gli occhiali. Dicevo che volevo parlare con la comandante. Rispondeva "qui non c'è nessuno, comandante e ispettore sono solo io. Ha continuato ripetutamente a colpirmi tanto da rompermi un dente, l'incisivo superiore. Lo supplicavo di smettere, ma lo stesso continuava a colpirmi. Io gli chiedevo continuamente di poter parlare con il comandante, ma lui mi rispondeva che non c'erano comandanti, ispettori ma che c'era solo lui che rivestiva tutti i ruoli. Mi diceva "Ora non fai più il duro?" e si è fatto passare un coltello rudimentale da un appuntato presente, quello basso e grosso con i capelli neri, e me lo ha puntato alla gola dicendo che poteva ammazzarli (rectius ammazzarmi). Ha continuato a picchiarmi, prima solo e poi è entrato quello basso e grosso dicendo: ora tocca a me. Non ricordo se mi picchiava solo uno di loro o ad intermittenza perché ero a terra. Gli dicevo che se avesse saputo mio padre queste cose, per lui non sarebbero andate molto bene le vicende, ma mi rispondeva che sia io che mio padre potevamo fare un bocchino. Poi il tutto è terminato all'arrivo della dottoressa che mi ha visitato. Domanda: Ha altro da aggiungere? Risposta: Chiedo che voi o qualcuno o il medico o il comandante disponga di farmi fotografare le parti lesionate. Temo per la mia incolumità."

Nell'occasione, [REDACTED] viene fotografato e le immagini - a colori e di ottima qualità - ritraggono il volto, con dovizia di particolari, la nuca, il petto e la schiena del giovane, che presenta visibilmente segni di lesioni, non di poco conto: egli mostra un incisivo spezzato, una ferita lacerocontusa al labbro inferiore, altra ferita al centro della fronte, un evidentissimo ematoma sull'occhio sinistro (ed altro, più lieve, sull'altro zigomo), escoriazioni varie sulla nuca, sulle spalle e sul petto, nonché degli altrettanto evidenti segni di forma cilindrica (verticali, orizzontali e diagonali) disseminati su tutta la schiena.

5. Dagli atti risulta che alle ore 9 circa di quella mattina, la dott.ssa [REDACTED] - in servizio presso il carcere di Ferrara - svolge il rituale giro di controllo presso la sezione "nuovi giunti" e rinviene [REDACTED] in mutande, ammanettato e con il volto livido, sporco di sangue; ella parla con il detenuto attraverso il blindo ed annota che lo stesso appare confuso e non sa fornire spiegazioni di sorta, chiedendo anzi lui stesso cosa fosse successo.

La [REDACTED] gli ricorda gli accadimenti dei giorni precedenti che lo avevano condotto in isolamento, ma [REDACTED] appare "confuso, con sguardo perso ed apparente amnesia per i ricordi recenti".

La dottoressa precisa di essersi allontanata, per poi rientrare in cella e medicare il detenuto che, al suo ritorno, è ancora ammanettato ma si mostra meglio orientato; ella visita [REDACTED] e rileva "edema/ecchimosi centrale alla fronte con piccola escoriazione superficiale, ematoma periorbitario bilaterale maggiore a sinistra, multipli arrossamenti da escoriazioni superficiali al volto, ferita lacero contusa al labbro inferiore imposizione centrale che necessiterebbe di sutura che però il paziente rifiuta, incisivo centrale sinistra scheggiato al margine inferiore, graffi multipli in regione pettorale. Faccio sedere il paziente e gli chiedo di mostrarmi gli arti, lo paziente stesso afferma di non avere nulla a gambe e



braccia, alla visita si rileva motricità indenne, non lesioni ai quattro arti, presenti residui provenienti dalle altre lesioni; al tronco rilievo: graffi multipli in regione nucale con emostasi spontanea, una più ampia escoriazione sinistra con edema periferico dolente alla pressione locale, multiple escoriazioni alla schiena in regione dorsale prevalentemente centrali e lombare laterale destra. Prognosi giorni 15".

Sentita a s.i. il successivo 30.11.2017, la [REDACTED] conferma tale ricostruzione degli eventi e precisa che, la mattina dei fatti, [REDACTED] aveva attirato la sua attenzione bussando sul blindo; in quel momento la [REDACTED] stava parlando con un altro detenuto ma si era avvicinata a [REDACTED] potendo immediatamente constatare che aveva il volto insanguinato e tumefatto, ed aveva le manette ai polsi con le mani appoggiate alle sbarre della porta.

Nel corso della prima parte del colloquio (in cui il detenuto era ancora confuso ed in fase di amnesia) ella era stata avvicinata dal sovr. [REDACTED] e dall'ass. capo [REDACTED] i quali, dopo averla chiamata in disparte, le avevano spiegato di essere stati aggrediti da [REDACTED] durante l'attività di perquisizione, per cui si erano dovuti difendere.

[REDACTED] le aveva mostrato i suoi occhiali da sole, rotti.


La [REDACTED] preso atto di quelle dichiarazioni, aveva affermato di dover condurre [REDACTED] in infermeria ma i due le avevano fatto presente che sarebbe stato meglio medicarlo in cella; pertanto aveva proseguito il giro di controllo ed era quindi rientrata in infermeria ove aveva immediatamente contattato la comandante (si tratta della [REDACTED]), informandola di quanto constatato di persona ed invitandola a recarsi sul posto, onde verificare visivamente le condizioni di [REDACTED]. La [REDACTED] specifica di non aver medicato la p.o. in quanto le ferite non necessitavano di un intervento immediato, preferendo temporeggiare anche per consentire alla [REDACTED] di rendersi conto, *de visu*, della situazione.

Ella, nondimeno, aveva immediatamente avvisato il dott. [REDACTED], suo superiore.

A metà mattina era tornata ad eseguire la medicazione, accompagnata dal personale della polizia penitenziaria che le aveva aperto la cella; [REDACTED] si trovava ancora ammanettato ed in mutande, senza ciabatte e tremante. Il paziente aveva rifiutato la sutura sul labbro e, terminata la visita, aveva chiesto di potersi rivestire: solo in quel momento erano state tolte le manette che gli stringevano i polsi.

Richiesta di fornire un suo parere professionale, la [REDACTED] ha precisato che, a suo giudizio, le lesioni - nello specifico quelle alla scapola sinistra - erano compatibili con l'utilizzo di un corpo contundente.

6. Nel corso di quella giornata [REDACTED] presenta al comandante di reparto un rapporto sui fatti occorsi nella prima mattina; egli attesta di aver preso parte alla perquisizione ordinaria eseguita nel reparto "nuovi giunti" ed alle 8.20 circa, nel corso di quell'attività, il detenuto [REDACTED] si era opposto alla perquisizione della sua camera, rifiutando di far entrare fisicamente gli operanti tanto da posizionarsi innanzi al blindo, con fare minaccioso. [REDACTED], allora, aveva comunicato quel fatto a [REDACTED].



preposto alla perquisizione - che si era portato davanti alla cella di [REDACTED] il quale, alla vista del sovrintendente, era indietreggiato, si era sfilato la felpa e la maglia, per poi avventarsi contro entrambi sferrando calci e pugni.

Era sorta una colluttazione, durante la quale il detenuto aveva proferito offese e minacce ("sbirri di merda, vi ammazzo tutti, vi cerco fuori, voi non sapete chi sono io, non ho paura di nessuno, neanche di quella puttana del vostro comandante, bastardi figli di puttana, pezzi di merda"), fino ad essere - a fatica, così si legge nel rapporto - immobilizzato.

Del medesimo tenore il rapporto sottoscritto da [REDACTED], il quale precisa che, giunto sul posto chiamato da [REDACTED], era stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da [REDACTED] che lo aveva fatto rovinare a terra, per poi sferrargli una gragnuola di calci e pugni fino a quando non era intervenuto [REDACTED] con l'aiuto del quale erano riusciti a bloccare il detenuto.

[REDACTED] soggiunge di avere riportato numerose contusioni al corpo e al viso, come pure la rottura degli occhiali, precisando infine che, indosso a [REDACTED] era stato ritrovato un oggetto contundente ricavato dalla bomboletta del gas.

Quell'oggetto era stato poi lasciato *brevi manu* alla [REDACTED] - la quale ne darà atto nel successivo verbale di audizione amministrativa del 13.02.2018 - senza redazione di alcun atto di acquisizione o sequestro.

Nel suo rapporto [REDACTED] precisa di aver udito urla e rumori provenire dalla cella di [REDACTED] ma, notando la presenza sul posto di altro personale addetto alla perquisizione, era rimasto ad osservare l'attività dall'esterno in quanto disponeva delle chiavi di ingresso dell'istituto, decidendo di non intervenire come da prassi.

[REDACTED] e [REDACTED], a ciò autorizzati, risultano essersi recati al p.s. dell'ospedale di Ferrara; al primo vengono riscontrate contusioni multiple all'arto superiore destro, contusione all'emitorace sinistro ed infrazione all'ottava costa sinistra, con prognosi di giorni 4, mentre, al secondo, microinfrazioni all'astragalo destro, con prognosi di giorni 10.

In atti è altresì presente la relazione della [REDACTED] indirizzata al direttore, in cui rappresenta di aver avuto notizia del fatto alle ore 9.20 circa, per tramite dell'isp. capo Giovanni [REDACTED], il quale si era recato nel suo ufficio assieme a [REDACTED] e [REDACTED].

Ella precisa di essere stata presente in istituto fin dalle ore 7.45 del mattino e di non aver avuto alcuna notizia in merito, nemmeno alle ore 8.50, quando aveva fatto ingresso nella sezione "nuovi giunti" dalla porta in cui si trovava [REDACTED] addetto alla vigilanza e osservazione di quella sezione, il quale nulla le aveva segnalato di critico o grave, come consueto e doveroso.

Alle successive ore 11.10, ella aveva convocato [REDACTED] nel suo ufficio, constatando le molteplici ferite sul corpo dello stesso e potendo altresì apprendere direttamente dal detenuto una versione dei fatti ben diversa da quella sottopostale da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; [REDACTED] le aveva



immediatamente fatto presente di non poter detenere né di aver potuto realizzare alcun oggetto contundente, in quanto ubicato in isolamento in una stanza "liscia" e dunque senza fornello e relativa bombola di gas. ■■■■■ in quei frangenti, le aveva manifestato l'intenzione di sporgere denuncia per quanto accaduto.

La ■■■■■ soggiunge di aver appreso dell'utilizzo di manette ai danni del detenuto solo dalla lettura del referto redatto dalla ■■■■■, e specifica che ■■■■■ ■■■■■ e ■■■■■ mai avevano fatto cenno a tale circostanza.

Alla luce di tali atti il direttore del carcere, ■■■■■, rappresenta sostanzialmente di aver avuto conoscenza del fatto solo per il tramite della ■■■■■, disponendo di prestare le cure necessarie al detenuto e richiedendone l'allontanamento per motivi precauzionali ed a tutela dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

Occorre infine rilevare che il procedimento penale instaurato a carico di ■■■■■ sulla base dei summenzionati rapporti disciplinari (n. 4407/17 R.G.N.R.), risulta definito mediante decreto di archiviazione.

7. A seguito dell'episodio - doverosamente - il provveditorato regionale per l'Emilia Romagna e le Marche del d.a.p. formula una segnalazione indirizzata alla Procura della Repubblica di Ferrara, nella quale vengono forniti una serie di chiarimenti sull'utilizzo delle manette all'interno delle strutture penitenziarie, esplicitando altresì una serie di preoccupazioni e di criticità che investono la casa circondariale di Ferrara.


Per quanto qui interessa viene chiarito che "le manette sono di regola utilizzate essenzialmente per la traduzione dei detenuti fuori dall'istituto, talché, ove non siano state dettate altre e diverse nonché esplicite disposizioni, spiegandone compiutamente le ragioni, costituirà fatto allarmante e preoccupante che, di propria sponte, vi siano quanti, ancora non noti, che in difformità con quanto contemplato ed in modo arbitrario, abbiano introdotto, senza informare i propri superiori e senza il loro assenso, degli strumenti di contenzione, la cui disciplina ne prevede il costante controllo e monitoraggio, oltre che la tempestiva informativa al Direttore".

L'utilizzo degli strumenti di contenzione - nella specie: fascette elastiche - è infatti disciplinato dagli artt. 82 del d.P.R. n. 230/2000 e 41 della L. n. 354/1975, che ne delimitano l'uso per il periodo di tempo strettamente necessario, sotto il costante monitoraggio del personale sanitario e con obbligo immediato di riferirne al diretto dell'istituto.

Va qui osservato che la ■■■■■, sul punto, ha dichiarato di non avere mai emanato, né visionato fra gli atti alcuna disposizione per l'uso interno delle manette²³.

A ciò risulta seguita un'indagine amministrativa interna, di cui dà atto il provveditore regionale con la segnalazione inviata al d.a.p. e redatta in data 19.02.2018, nella quale viene esplicitamente auspicato un avvicendamento al vertice della casa circondariale di Ferrara.

²³ Si può sin d'ora richiamare, sul punto, il verbale di s.i. del 26.01.2018.



8. Il P.M., alla luce degli elementi di cui si è dato conto, delega al nucleo investigativo del r.o.n.i. dei carabinieri di Ferrara una serie di attività ed in particolare l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza interna, della cartella clinica di [REDACTED], delle fotografie ritraenti quest'ultimo, delle immagini che ritraggono la cella ove si era verificato l'episodio denunciato nonché l'audizione a s.i. di una serie di soggetti (si tratta degli agenti in servizio quel giorno [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] del direttore [REDACTED], della [REDACTED] della [REDACTED] di [REDACTED] stesso il quale risulta aver altresì eseguito un'individuazione fotografica).

Gli operanti, inoltre, acquisiscono copia dei modelli "A/14", del registro di battitura delle inferriate, delle perquisizioni ordinarie relative al 30.09.2017.

Si può qui sinteticamente riepilogare il contenuto delle dichiarazioni raccolte dalla p.g.:

- ✓ Gianclaudio [REDACTED] il 30.09.2017 stava partecipando alle operazioni di perquisizione presso la sezione "nuovi giunti"; egli afferma di aver utilizzato le chiavi ricevute da [REDACTED] per aprire le celle del lato sinistro del reparto, potendo notare che, all'apertura della camera, [REDACTED] era sdraiato sul letto, con una felpa indosso, intento a dormire.

L'ass. [REDACTED] aveva svolto la sua attività con l'ag. scelto [REDACTED] all'interno della cella n. 5 e, in quei frangenti, aveva udito un urlo, per cui aveva sporto la testa nel corridoio per capire cosa stesse accadendo; egli era stato tranquillizzato da [REDACTED] il quale aveva esclamato "tutto a posto, tutto a posto".

Al termine del servizio [REDACTED] era nuovamente transitato nel corridoio davanti alla cella di [REDACTED], potendo notare che la porta era chiusa; il teste soggiunge che in quella stanza non vi erano nemmeno le lenzuola - come da disposizioni impartite - in quanto si temeva che l'odierna p.o. potesse compiere gesti inconsulti.

- ✓ [REDACTED] pure aveva partecipato a quell'attività, precisando che, al termine della perquisizione, si era fermato innanzi alla cella di [REDACTED], in quanto all'interno aveva udito delle urla; fatto ingresso in quella stanza aveva visto il detenuto, ammanettato, alla presenza di [REDACTED] e [REDACTED], il quale gli aveva riferito che la situazione era sotto controllo.

Il teste afferma di non ricordare quali fossero le condizioni fisiche del detenuto, se non che era accovacciato e con le manette ai polsi.

- ✓ [REDACTED] fornisce analogo ricostruzione, laddove evidenzia di aver interrotto la sua attività di perquisizione avendo udito delle urla, ma di essere stato rassicurato da un collega di cui non ricordava il nome, in quanto nulla era successo e non era necessario il suo aiuto.

- ✓ Di scarso o nessun rilievo le deposizioni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]: se quest'ultimo afferma di non aver



partecipato alle perquisizioni (limitandosi ad accompagnare [redacted] dal direttore, verso le ore 10.30 circa²⁴), [redacted] e [redacted] riferiscono di non aver notato o sentito nulla di particolare²⁵, mentre [redacted] afferma di aver saputo da [redacted] che [redacted] nel corso della perquisizione lo aveva aggredito, ma che la situazione era sotto controllo.

In ogni caso tutti gli agenti in servizio quella mattina hanno raccontato di non aver notato nella disponibilità dei colleghi impegnati nella perquisizione manette, manganelli o ferri per la battitura.

Nel corso di questa prima parte di attività investigativa gli operanti acquisiscono le foto scattate dalla [redacted] nella cella n. 2 ove si trovava ristretto [redacted]²⁶; in tali immagini si possono notare degli schizzi di sangue presenti sul pavimento e sul muro nel lato sinistro della cella, alla destra della testiera del letto, nonché le fattezze dell'oggetto artigianale rinvenuto - secondo [redacted] e [redacted] - nella disponibilità del detenuto.

Quanto alle ulteriori dichiarazioni raccolte:

- ✓ il direttore [redacted] afferma che le perquisizioni si distinguono in personali e locali e che queste possono essere ordinarie o straordinarie, soggiungendo che durante l'esecuzione delle stesse mai è consentito l'utilizzo di mezzi di contenzione o costrizione, men che meno di manette.
- ✓ La [redacted], sul punto, meglio precisa le modalità di esecuzione di tale attività: ella afferma che le perquisizioni ordinarie sono disciplinate dalla normativa e dal regolamento e sono disposte con ordini di servizio.

In genere vengono effettuate tutti i giorni (eccettuata la domenica, quando c'è meno personale), alle 8 del mattino dopo la conferenza di servizio e sono operazioni di *routine*, disposte sotto la responsabilità dei sottoufficiali che presiedono al servizio di sorveglianza generale.

I sottoufficiali del turno mattutino stabiliscono - in modo casuale - in quale sezione effettuare quest'attività ordinaria ed il personale incaricato non viene scelto ma segnato sul modello afferente il servizio, denominato "A/14".

Il personale che svolge tali mansioni è dotato unicamente dei guanti di gomma ed è privo di armi o strumenti di contenzione, in particolar modo di manette, non ammesse nei reparti detentivi; l'unico strumento consentito sono le c.d. "fascette elastiche", il cui

²⁴ Eloquente (se non inquietante) che LODDO, pur non direttamente coinvolto in quell'attività, si è limitato a riferire che COLOPI "presentava degli arrossamenti sul viso, di cui non si era preoccupato", quando, circa mezz'ora dopo, la p.o. veniva fotografata presso il comando nelle pietose condizioni di cui si è detto.

²⁵ Anche in questo caso la stessa p.g. rileva - con valutazione che qui non può che condividersi, disponendo anche del filmato che riprende la scena - come tale circostanza appaia francamente improbabile, posto che le celle della sezione "nuovi giunti" sono dislocate lungo un corridoio che si estende per circa 10715. Ma tant'è.

²⁶ Sarà la stessa comandante ad affermare di essere l'unica a disporre di un cellulare da utilizzare per ragioni di servizio, all'interno del carcere.

utilizzo deve essere comunque autorizzato dal direttore, anche *ex post*, previa valutazione del personale sanitario. La comandante ha escluso che di aver mai disposto, tantomeno il giorno dei fatti, che si facesse uso di manette.

Secondo il regolamento interno le perquisizioni ordinarie sono eseguite facendo uscire i detenuti interessati dalle proprie celle, riunendoli in un ambiente comune ove attendono sino al termine della verifica dei locali. Nel momento in cui i detenuti escono dalle stanze gli agenti li controllano manualmente o con il metal detector, per evitare che occultino sulla propria persona oggetti non consentiti.

Dopo l'esecuzione dell'atto vengono riaccompagnati nelle proprie celle.

La ██████ ricorda che, nel corso del 2017, nella sezione "nuovi giunti" erano state disposte solo quattro perquisizioni e che, in relazione a quella eseguita il 30.09.2017 vi era un'ulteriore anomalia: nella conferenza mattutina l'attività era stata programmata presso la prima sezione, ma poi era stata eseguita anche nella sezione di ██████, e ciò era stato deciso da ██████ negli uffici di sorveglianza, il quale aveva dato disposizioni al personale incaricato di svolgere quella mansione nella prima sezione di recarsi insieme a lui presso i "nuovi giunti" e ciò senza darne preavviso ad alcun superiore²⁷.

Ella evidenzia che, nel corso della conferenza di servizio, nulla era stato rilevato sulla perquisizione generale presso la prima sezione, tantomeno l'esigenza di estenderla ad altri luoghi.

Quanto ai ferri della battitura la teste specifica che questi sono custoditi nell'ufficio della sorveglianza generale ed il loro prelievo non è soggetto a registrazione, mentre è invece soggetta ad attestazione mediante firma su apposito registro l'esecuzione dell'operazione di battitura, la quale viene comunicata poi al comandante del reparto. Il giorno 30.09.2017 non era stata eseguita alcuna operazione di questo tipo, come risultante dal registro generale agli atti.

- ✓ L'isp. capo Giovanni ██████ ricorda di aver iniziato il proprio turno di lavoro del 30.09.2017 alle 8, partecipando alla conferenza

²⁷ Nel verbale di audizione amministrativa la ██████ rimarca altresì che, pur nell'ambito di una certa discrezionalità, la perquisizione doveva essere motivata; nel caso in esame l'attività svolta presso i "nuovi giunti" appariva priva di giustificazioni anche in considerazione del fatto che la stanza detentiva ove era allocato ██████ era priva di suppellettili e quindi difficilmente vi si poteva occultare qualcosa. Sul punto ██████ (nel verbale di audizione amministrativa del 13.02.2018) specifica: *"non ho ritenuto nemmeno utile, allo stato degli atti, approfondire le circostanze per le quali nella giornata in questione, si fosse preferito perquisire la stanza del detenuto ██████, ancorché esso fosse in esecuzione della misura disciplinare dell'esclusione delle attività in comune e, quantomeno, solo per tale circostanza essere stato precedentemente assoggettato a più oculati controlli sia sulla persona che sugli indumenti che gli era stato consentito di indossare e su eventuali oggetti messi a sua disposizione, talché ho ritenuto che la decisione di perquisirlo fosse dettata da motivi di opportunità, a mente della discrezionalità che di regola è contemplata al riguardo e che è in capo al sottufficiale incaricato; devo però osservare che nessuna motivazione sulla scelta effettuata ad oggi mi è stata rappresentata dal Sovr. ██████ e da quanti abbiano partecipato con lui all'attività predetta"*

mattutina, per poi intraprendere il suo servizio presso la sorveglianza generale, dove era l'unico ispettore presente.

Alle ore 8.50 circa era stato raggiunto in ufficio da [REDACTED] e [REDACTED], i quali gli avevano riferito di essere stati aggrediti da [REDACTED] nel corso della perquisizione, senza riferire particolari sulle modalità di immobilizzazione del detenuto, né di lesioni riportate da [REDACTED] stesso. [REDACTED] si era limitato a mostrargli gli occhiali, rotti, ed un'escoriazione nella periferia dell'occhio.

[REDACTED] specifica di non essere stato allertato di quel fatto via telefono o via radio, come sarebbe dovuto avvenire; egli si era poi recato con i colleghi presso l'ufficio della [REDACTED], la quale era stata resa edotta dell'accaduto.

Nel transitare dalla sezione "nuovi giunti" aveva ordinato a [REDACTED] di avvisare l'infermiera per effettuare una visita a [REDACTED] come da prassi in episodi di violenza. Dallo spioncino della cella aveva osservato il detenuto potendo notare che era steso sul letto con addosso una coperta che lo copriva integralmente, per cui non aveva potuto apprezzare visivamente il volto del giovane né se lo stesso fosse ammanettato.

In ogni caso nessuna autorizzazione all'impiego di strumenti di contenzione era stata rilasciata.

9. Il giorno 09.03.2018 viene nuovamente sentito a s.i. [REDACTED], il quale ribadisce e precisa il suo racconto: *"Ci può riferire i fatti occorsi la mattina del giorno 30 Settembre 2017 all'interno del carcere di Ferrara?"*

Risposta: Ricordo che la mattina del 30 Settembre 2017 mi trovavo all'interno della cella di isolamento dove ero stato mandato circa 2 giorni prima a causa di un diverbio che avevo avuto con un mio compagno di cella, tale [REDACTED]: questa cella di isolamento si trova al piano terra, nella sezione isolamento. All'interno della detta cella ero solo: la cella di isolamento si definisce liscia, nel senso che al suo interno non vi sono né mobili, né tavoli, né sedie e nessun tipo di suppellettile, ma solamente un letto attaccato al suolo, un materasso e lenzuola. Circa alle ore 07.30 sono stato svegliato da 3 agenti della POLIZIA penitenziaria, i quali erano entrati nella mia cella per eseguire una perquisizione: io mi sono alzato da letto e mi sono sistemato in un angolo della stessa senza uscire dalla cella, perché mi veniva impedito dal Brigadiere presente all'interno e che sarei in grado di riconoscere se vedessi la sua fotografia. Quindi lo stesso Brigadiere mi chiede di spogliarmi e mi fa togliere la maglietta e tutti gli abiti e praticamente rimango con solo addosso gli slip: il brigadiere ricordo che fece una veloce controllo solo ai pantaloni. I miei vestiti ricordo che sono stati consegnati ad un appuntato presente sulla porta della cella: appena dopo sono stato ammanettato dallo stesso Brigadiere che mi apponeva le manette ai polsi e con le braccia in avanti: dopodiché mi ha fatto inginocchiare e poi dopo essersi fatto passare il ferro da battitura da uno dei due appuntati presenti ha cominciato a percuotermi sulla spalla sinistra, sulla testa, e ripetutamente al volto. Infatti a causa dei colpi del ferro da battitura mi è stato spezzato un incisivo: nel frangente lo imploravo di smettere ma il Brigadiere non sentendo ragioni ha continuato



a colpirmi soprattutto in faccia: io chiedevo allora di parlare con il Comandante della Polizia Penitenziaria o con un Ispettore, ma lui diceva che non c'era nessuno dei due e che lui faceva da comandante e da ispettore. Nel frattempo io riuscivo ad avere una reazione ed alzandomi in piedi riuscivo a colpire con una testata il brigadiere e nella circostanza riuscivo a rompergli gli occhiali da sole, per impedirgli che continuasse a percuotermi. A tal proposito ricordo che lui mi colpiva soprattutto con il ferro da battitura sul volto ed in testa, ma venivo percosso ripetutamente con pugni e schiaffi alla faccia e con calci all'altezza dello stomaco, solamente quando ero inginocchiato. Mentre mi picchiava mi minacciava dicendomi "adesso ti faccio vedere io, mi hai rotto gli occhiali... Sia tu che tuo padre mi potete fare un bocchino...". Dopodiché si fece passare un coltellino da un appuntato che sarei in grado di riconoscere se vedessi la fotografia e con questa arma me la puntava alla gola minacciandomi di tagliarla: ricordo che l'appuntato che gli ha passato il coltellino era basso e robusto, con capelli corti e scuri. A questo punto il brigadiere si metteva in disparte ma si avvicinava l'appuntato che ho sopra indicato il quale dicendo che adesso toccava lui. Infatti quest'ultimo cominciava dapprima a colpirmi con pugni al volto e poi calci allo stomaco mentre ero in ginocchio. Questo è durato qualche secondo: terminato il turno di questo appuntato i due sono usciti dalla cella di isolamento ed io sono rimasto solamente in mutande in cella e da solo per circa 20 minuti. Dei due appuntati che erano entrati nella mia stanza per la perquisizione solamente uno mi ha percosso, l'altro è rimasto sempre sulla porta a "mo' di palo". Anche quest'ultimo sarei in grado di riconoscerlo. Ricordo che mentre venivo picchiato un appuntato è passato davanti alla cella e ritengo che lui possa aver visto qualcosa. Se vedessi la sua fotografia lo riconoscerei. Passati questi venti minuti circa sono stato visitato dalla dottoressa: a questo punto i miei ricordi non sono più tanto chiari, nel senso che ero molto provato a seguito delle percosse ricevute e non ricordo molto altro, se non il fatto che mi chiedevo cosa ci facessi in cella di isolamento. Non ricordo se quando sono stato visitato dalla dottoressa del carcere ero ancora ammanettato. Mi sembra di ricordare che la dottoressa mi visitò in cella mentre io ero seduto sul letto di fronte a lei: mi ha visitato in cella ma non ricordo se sono stato medicato lì o successivamente nell'infermeria del carcere. La visita della dottoressa è durata circa 5/10 minuti : circa 15/20 minuti dopo sono stato convocato dalla Comandante di Reparto nel suo ufficio ed in quell'occasione era presente anche il Direttore del carcere il quale mi chiedeva cosa fosse successo, se avessi aggredito un poliziotto o se gli avessi dato modo di aggredirmi: io rispondevo di no, ma il Direttore assieme alla Comandante mi mostravano una lama ricavata da una bomboletta di gas che a loro dire, il Brigadiere aveva rinvenuto all'interno della cella durante la perquisizione di quella mattina: io rispondevo che essendo una cella "liscia" quindi assolutamente spoglia non potevo avere il fornellino e quindi costruirmi uno strumento o un oggetto per aggredire le guardie. La Comandante credette al fatto che non potevo avere con me quel coltellino che era stato rinvenuto e quindi, dandomi ragione: mi consigliava allora di procedere con un eventuale denuncia contro gli agenti che mi avevano picchiato. Ricordo che, uscito dall'ufficio della Comandante sono stato condotto in un'altra cella di isolamento ma non "liscia" e successivamente condotto in



infermeria dove venivo visitato e medicato dalla dottoressa dopodiché sono stato ricondotto in cella e circa 90 minuti dopo è venuta la dottoressa assieme all'appuntato che mi aveva picchiato ed in quella circostanza sono state fotografate le lesioni che avevo riportato, così come da mia esplicita richiesta."

Nel corso dell'escussione a [redacted] viene sottoposto un album fotografico, contenente le immagini di dieci agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Ferrara: esaminate quelle effigi lo stesso afferma con certezza di riconoscere con certezza nella foto n. 2 (ritraente [redacted]) il brigadiere che la mattina del 30.09.2017 lo aveva ammanettato e lo aveva percosso; nella foto n. 4 (ritraente [redacted]) l'appuntato che pure lo aveva picchiato, nella foto n. 10 (ritraente [redacted]) l'altro appuntato che aveva svolto la funzione di palo e, infine, nell'effigie n. 8 (che ritrae [redacted]) l'agente che era transitato davanti alla cella mentre veniva malmenato. Egli afferma di riconoscere questi soggetti con assoluta certezza.

10. Va incidentalmente rilevato che, in data 30.07.2018, la [redacted] redige annotazione di p.g. in cui porta a conoscenza dell'A.G. una circostanza rivelatale da [redacted] (e, secondo quest'ultimo, di una certa importanza), vale a dire che l'infermiera [redacted], il giorno dei fatti, aveva avuto contezza che [redacted], già prima della perquisizione, era assai agitato tanto che lo stesso aveva battuto la testa, volontariamente ed in modo violento, contro il blindo, durante la somministrazione della terapia mattutina.

La [redacted] rileva che, dall'esame della documentazione del carcere, la [redacted] risultava aver fatto ingresso in carcere alle ore 7.30 del 30.09.2017, timbrando con il badge alle 7.41; dalle immagini del filmato della videosorveglianza presso la sezione "nuovi giunti", la donna compariva alle ore 8.47 circa (assieme all'ass. capo [redacted]), dopo la perquisizione ordinaria eseguita alle 8.00.

Sentita a sommarie informazioni²⁸, la [redacted] (senza far cenno alcuno all'attività di perquisizione) ha riferito che quel giorno, transitando una prima volta davanti alla cella di [redacted] accompagnata dall'ass. [redacted] (sic), aveva sentito distintamente il detenuto urlare a squarciagola ed offendere qualcuno; al secondo passaggio innanzi a quella cella - dopo qualche minuto - aveva aperto il blindo ed aveva visto [redacted] che vi batteva la testa contro.

La [redacted] ha soggiunto di avere avvisato la [redacted] di questo fatto, alle ore 9.10 circa e di aver redatto un'osservazione infermieristica sul registro delle consegne alle successive ore 10.30.

L'ass. capo [redacted] - il quale risulta aver accompagnato la [redacted] e non [redacted] - ha sostenuto che durante il passaggio davanti alla cella di [redacted] l'infermiera si era trattenuta pochi secondi innanzi allo spioncino, proseguendo poi verso la cella successiva. Nell'occasione [redacted] non aveva notato nulla di particolare, se non che il detenuto era "in piedi vicino allo

²⁸ Il verbale è del 04.09.2018; i militari dell'Arma precisano inoltre che la [redacted] non si era presentata ad un primo appuntamento, fissato per il giorno precedente.

spioncino", circostanza irrilevante che non lo aveva di certo indotto a redigere alcun rapporto informativo.

Sul punto occorre poi rimarcare il fatto che non vi è prova che l'osservazione comparsa sul registro delle consegne sia stata effettivamente redatta il 30.09.2017, e ciò in quanto sia la [REDACTED] che [REDACTED] hanno affermato di essere certi che tale nota non fosse stata scritta quel giorno e, tantomeno, che l'infermiera avesse loro riportato alcunché al riguardo di [REDACTED]. Il registro in questione, infatti, non viene vistato da alcuno, ma è semplicemente consultato dal personale sanitario in servizio, per notizie di rilievo medico.

La [REDACTED] ha smentito quanto riportato dalla [REDACTED] precisando di essersi recata presso la cella di [REDACTED] per l'ordinario giro di visite, attorno alle 9.00 (come peraltro risulta dal filmato; cfr. § 1.1), non dietro richiesta di alcuno, rinvenendo in quel momento il detenuto ammanettato, circostanza nemmeno riferita dalla [REDACTED].

[REDACTED] era poi rimasto in cella (secondo la scansione temporale già riportata; cfr. § 5) e lì visitato a metà mattina, quando era ancora ammanettato ed in mutande; solo dopo la medicazione gli erano stati liberati i polsi, onde consentirgli di vestirsi.

In relazione a tali dichiarazioni ed alla relativa nota infermieristica sul registro delle consegne il P.M. ha proceduto nei confronti della [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 378 e 479 c.p.; può allora sin d'ora rilevarsi che, in ragione sia delle smentite che provengono da una pluralità di soggetti ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), sia dall'impossibilità della [REDACTED] di notare le condizioni di [REDACTED] prima della perquisizione (che avviene circa 40 minuti prima dell'ingresso della donna in corridoio), si tratta di circostanze prive di qualsivoglia fondamento, vieppiù alla luce del fatto che sono state portate all'attenzione dell'A.G. a distanza di mesi da un gravissimo episodio che di certo non può dirsi irrilevante nella quotidianità di un'istituzione totale, qual è quella carceraria.

Di esse non può pertanto tenersi conto nella ricostruzione della presente vicenda.

11. Come detto, gli investigatori risultano aver acquisito il filmato della telecamera di sorveglianza presente nella casa circondariale di Ferrara, presso il corridoio della sezione "nuovi giunti", relativo al giorno 30.09.2017.

Occorre premettere che il video non è di ottima qualità (le immagini sono sgranate) e la telecamera non inquadra l'interno delle celle, ma solo il corridoio, peraltro dalla parte opposta a quella della cella n. 2, in cui si trovava [REDACTED] grazie alla testimonianza della [REDACTED], a cui è stato mostrato il filmato in questione, il r.o.n.i. dei carabinieri redige un verbale di riconoscimento in cui viene dato atto delle seguenti circostanze²⁹ ³⁰:


²⁹ Gli operanti rilevano che l'orario indicato nel video è di circa 6 minuti indietro rispetto all'orario reale e gli orari indicati nel verbale corrispondono a quelli del filmato.

³⁰ Per comodità espositiva viene qui pedissequamente riportato il contenuto di tale verbale utilizzando unicamente una diversa veste grafica, posto che in tale atto la p.g. si limita a descrivere asetticamente orario, persone riconosciute e fatti di rilievo.

- 07:56:52: l'ass. capo [REDACTED] entra nel corridoio nuovi giunti nei pressi dell'ufficio agenti del reparto;
- 8:00:18: l'ass. capo [REDACTED] si aggira sempre nei pressi del corridoio nuovi giunti;
- 08:03:19: l'ass. capo [REDACTED] inizia il giro della conta numerica dei detenuti (termina alle ore 08:05:13), successivamente si vede un detenuto con camice bianco che corrisponde a [REDACTED] all'epoca lavorante di sezione intento a distribuire la colazione;
- 08:05:38: giungono i colleghi designati alla perquisizione ordinaria. L'Assistente Capo [REDACTED] opera l'apertura delle celle mentre tra i colleghi si distinguono [REDACTED], il primo, e [REDACTED] (quello rasato) che si pone davanti alla cella nr. 6;
- 08:07:50: davanti alla cella nr. 6 oltre al [REDACTED] arriva anche l'ass. capo [REDACTED] sempre per le operazioni di perquisizione;
- 08:08:13: appare davanti alla cella 6, ma diretto verso le celle 7 e 8 l'ass. capo [REDACTED] sempre comandato alla perquisizione;
- 08:09:37: l'agente [REDACTED] si trova davanti la cella nr. 3, l'agente [REDACTED] di fronte alla cella nr. 5 e l'agente [REDACTED] di fronte alla cella nr. 6, mentre nei pressi della telecamera vi è l'assistente capo [REDACTED];
- 08:10:01: esce il detenuto [REDACTED] dalla propria cella, viene controllato dall'ass. capo [REDACTED] e viene fatto defluire verso la rotonda al fine di effettuare la perquisizione alla cella;
- 08:10:13: appare nei pressi della cella nr. 2 il sovr. [REDACTED];
- 08:10:18: appare nuovamente l'ass. [REDACTED] con la maglietta celeste che guarda le camere detentive;
- 08:10:45: si vede il sovr. [REDACTED] che fa ingresso nella cella nr. 2 seguito da altro collega non riconoscibile probabilmente ass. capo [REDACTED];
- 08:11:02: durante le operazioni di perquisizione davanti alla cella nr. 2 ci sono [REDACTED] probabilmente [REDACTED] e un terzo soggetto che non si riesce ad identificare e che si allontana verso l'ufficio degli agenti per tornare dopo qualche secondo (dalla capigliatura parrebbe [REDACTED]);
- 08:11:32: dalle ombre riflesse sul muro si vedono dei gesti di braccia che si dimenano;
- 08:12:24: davanti alla cella nr. 2 si vedono due soggetti che parrebbero essere [REDACTED] e [REDACTED] davanti alla cella in movimento ed agitazione;
- 08:13:20: esce di scatto dalla cella nr. 7 l'ass. capo [REDACTED] e pochi istanti dopo dalla cella nr. 6 esce l'agente [REDACTED] che

guardano in direzione della cella nr. 2 e dopo pochi secondi rientrano nelle rispettive celle;

- 08:13:48: un agente non identificato entra nel corridoio nuovi giunti e si dirige verso la cella nr. 2 e torna indietro dopo pochi secondi;
- 08:13:55: si notano movimenti e agitazione davanti alla cella nr. 2;
- 08:14:18: un agente (probabilmente l'ass. capo [REDACTED]) si allontana dai paraggi della cella nr. 2 e si dirige verso la cella nr. 6 dove entra per pochi secondi, sposta il blindo chiudendo ancor di più la visuale della telecamera e sembra allontanarsi definitivamente verso l'ufficio agenti;
- 08:15:26: davanti alla cella nr. 2 pare esserci il [REDACTED] che si abbassa ripetutamente;
- 08:15:33: [REDACTED] esce dalla cella nr. 6 e si dirige verso la cella nr. 2 e rimane fermo nei pressi;
- 08:16:22: [REDACTED] esce dalla cella nr. 6 e si dirige verso la cella nr. 2, rimane fermo a metà corridoio poi esce dall'inquadratura coperto dal blindo;
- 08:17:27: l'ass. capo [REDACTED] torna indietro, e fermandosi di fronte alla camera occupata dall'agente [REDACTED], sembrerebbe parlare con lo stesso girandosi più volte verso l'inizio della sezione. Il [REDACTED] torna indietro e si sofferma, unitamente ad altri agenti, nuovamente di fronte alla camera occupata dal [REDACTED]. Il [REDACTED] sembrerebbe aprire il blindo della cella e si vedono uscire due figure, di cui uno in maglietta a mezze maniche, che dalla capigliatura sembrerebbe il sovr. [REDACTED];
- 08:19:10: [REDACTED] si allontana dalla cella nr. 2 e si dirige verso l'ufficio matricola;
- 08:19:14: nei pressi della cella nr. 2 appare sempre il [REDACTED];
- 08:19:24: [REDACTED] sembra uscire dal corridoio e dirigersi verso l'ufficio nuovi giunti per tornare alle ore 08:19:42 unitamente al [REDACTED] e ad altro agente non riconoscibile;
- 08:20:24: l'agente [REDACTED] esce dalla cella nr. 6 e rimane nei pressi della cella nr. 5. Successivamente riappare l'assistente [REDACTED] che si posiziona di fronte alla cella nr. 7;
- 08:21:08: l'agente [REDACTED] si scorge avvicinarsi nei pressi della cella nr. 6 per poi tornare verso la cella nr. 5. Sullo sfondo si notano diversi agenti non riconoscibili che fanno avanti e indietro;
- 08:21:47: [REDACTED] si allontana verso la cella nr. 2 e rimane per qualche secondo lì nei pressi per poi allontanarsi;
- 08:21:57: [REDACTED] e [REDACTED] si allontanano dalle celle di competenza per la perquisizione e si dirigono verso l'ufficio rimanendo a metà corridoio;



- 08:22:37: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] si trovano nei pressi delle celle nr. 6 e 7 e fanno rientrare il detenuto [REDACTED] nella cella di appartenenza nr. 7;
- 08:23:11: [REDACTED] si allontana dalla cella nr. 2 e si dirige verso i colleghi presenti nei pressi della cella nr. 7;
- 08:23:15: vengono chiuse le porte delle celle nr. 6 e 7 e tutti e 5 si allontanano verso l'inizio del corridoio;
- 08:24:28: all'interno del corridoio non sono presenti più agenti e le porte delle celle sembrano tutte chiuse con alcuni blindini aperti;
- 08:25:38: [REDACTED] e [REDACTED] si avvicinano alla cella nr. 2, aprono la porta per poi richiuderla dopo pochi secondi e allontanarsi nuovamente;
- 08:26:06: un agente non riconoscibile si affaccia alle celle 2 e 3 per poi tornare indietro ed uscire dal corridoio;
- 08:35:40: entra nel corridoio il detenuto lavorante che distribuisce la colazione e si dirige direttamente alla cella nr. 7 per poi tornare indietro;
- 08:46:36: entra nel corridoio l'infermiera [REDACTED] unitamente all'ass. capo [REDACTED] e comincia la terapia dalla cella nr. 7;
- 08:47:48: l'infermiera [REDACTED] unitamente all'ass. capo [REDACTED] si fermano davanti alla cella nr. 2 per pochi secondi e poi escono;
- 09:01:33: si scorge vicino all'ufficio degli agenti la dott.ssa [REDACTED];
- 09:03:17: la dott.ssa [REDACTED] si ferma davanti alla cella del [REDACTED] unitamente all'ass. capo [REDACTED] dove rimangono fino alle ore 09:05:12 quando escono e si dirigono verso la guardiola degli agenti;
- 09:06:41: [REDACTED] si dirige verso la cella nr. 2 e rimane per pochi secondi per poi tornare indietro;
- 09:09:51: [REDACTED] accompagna la dott.ssa [REDACTED] verso la cella nr. 2 e sullo sfondo si vede anche [REDACTED];
- 09:11:20: [REDACTED] si allontana e la dott.ssa [REDACTED] prosegue il giro;
- 09:11:29: [REDACTED] torna davanti alla cella nr. 2 per allontanarsi alle ore 09:12:27 e rimane nei pressi dell'ufficio unitamente a [REDACTED] e pare anche [REDACTED];
- 09:13:22: la dott.ssa [REDACTED] si allontana;
- 09:13:59: [REDACTED] riattraversa la sezione indossando sempre i guanti e maglietta blu a maniche corte e si ferma a parlare con il detenuto della cella nr. 7;
- 09:16:02: [REDACTED] si allontana ed esce dalla sezione nuovi giunti;
- 09:18:40: [REDACTED] fa defluire un detenuto dalla cella nr. 3;



- 09:41:17: [REDACTED] entra nella sezione e si dirige verso la cella nr. 7 tornando indietro poco dopo;
- 10:14:19: un detenuto lavorante entra nella sezione si ferma davanti alla cella nr. 5 per pochi secondi e poi torna indietro;
- 10:15:23: [REDACTED] rientra in sezione e si ferma davanti alla cella nr. 2 poi raggiunto da [REDACTED]. I due rimangono pochi secondi e poi si allontanano;
- 10:35:45: il detenuto lavorante [REDACTED] entra in sezione e si ferma davanti alla cella nr. 2 del [REDACTED] fino alle 10:36:46 quando si allontana;
- 10:37:27: il detenuto lavorante [REDACTED] rientra in sezione e si ferma nuovamente davanti alla cella del [REDACTED] fino alle 10:37:56 quando arriva un agente che sembra essere il [REDACTED] che esce poco dopo. Successivamente rientra il detenuto lavorante unitamente ad altro detenuto che entra nella cella nr. 6. Il [REDACTED] esce nuovamente alle 10:41:14;
- 10:42:00: la dott.ssa [REDACTED] si ferma davanti alla cella del detenuto [REDACTED] per pochi secondi e poi torna indietro;
- 10:43:05: la dott.ssa [REDACTED] unitamente a 4 agenti di custodia tra cui si riconosce [REDACTED] entrano nella sezione e si fermano davanti alla cella del [REDACTED] un agente apre la porta e nella cella entrano la dott.ssa [REDACTED] unitamente agli agenti;
- 10:46:20: due agenti escono dalla cella ed escono dalla sezione;
- 10:47:40: entrano due agenti (non riconoscibili) nella cella del [REDACTED], successivamente ne arriva un altro (non riconoscibile) che rimane davanti alla porta;
- 10:50:44: la dott.ssa [REDACTED] esce dalla cella del detenuto [REDACTED] seguita poi dagli agenti di custodia che erano con lei;
- 10:52:07: esce un detenuto (al momento non identificabile) dalla cella nr. 5 e si ferma davanti alla cella del [REDACTED] fino alle 10:52:43 quando esce per poi rientrare in cella alle ore 10:53:53;
- 10:55:52: [REDACTED] si ferma per pochi secondi davanti alla cella del [REDACTED] e poi torna indietro;
- 10:58:06: [REDACTED] si ferma per pochi secondi davanti alla cella del [REDACTED] e poi torna indietro;
- 10:59:59: [REDACTED] si ferma per pochi secondi davanti alla cella del [REDACTED] e poi torna indietro seguito dal detenuto [REDACTED];
- 11:00:34: il detenuto della cella nr. 5 esce e rientra alle ore 11:03:10;
- 11:04:10: [REDACTED] e [REDACTED] aprono la cella nr. 2 e fanno uscire il detenuto [REDACTED] per essere accompagnato presso gli uffici del direttore e del comandante.



12. Il P.M. risulta aver altresì richiesto l'esecuzione di analisi biomolecolari sul coltellino rudimentale consegnato da [REDACTED] e [REDACTED] alla [REDACTED], analisi che tuttavia il r.i.s. di Parma ha ritenuto non opportuno eseguire, sia per il maneggiamento della superficie dell'oggetto, tale da determinare una carenza di residui cellulari e la frammentarietà del materiale genetico rinvenibile, sia in quanto tale attività - dalla scarsissima probabilità di successo - avrebbe pregiudicato l'esecuzione di accertamenti dattiloscopici, che in teoria avrebbero potuto essere assai più significativi.

Lo svolgimento di tali accertamenti ha determinato l'individuazione di due impronte, risultate tuttavia non utili alla comparazione.

Vi è agli atti, infine, verbale di accertamenti tecnici eseguiti sui ferri di battitura utilizzati presso la casa circondariale di Ferrara; lo strumento risulta fotografato, pesato e misurato, risultando della lunghezza complessiva di cm. 34 (di cui 11 di impugnatura), della larghezza di 2 cm. e del peso di circa 1 kg.; l'effigie ritraente lo strumento è stata poi accostata con la foto che riprende la schiena di [REDACTED] in cui sono evidenziati degli evidenti segni di forma compatibile a quelli del ferro di battitura.

13. Nel corso dell'interrogatorio cautelare svolto dal G.i.p., [REDACTED] ha integralmente contestato le accuse che gli sono state mosse.

L'imputato ha confermato che il giorno 30.09.2017 si trovava di turno (8-16) presso la sezione "nuovi giunti", quale addetto all'ingresso: egli ha precisato di avere il compito di aprire la porta, di disporre i detenuti, di occuparsi delle traduzioni, di perquisire i nuovi arrivi.

Nel momento in cui era sopraggiunto [REDACTED], esternando la necessità di procedere a perquisizione ordinaria, si era limitato a fornire le chiavi delle celle al collega [REDACTED], ed era rimasto nell'atrio, in attesa, dovendo provvedere a collocare i detenuti fatti uscire dalle camere (appunto per procedere alla perquisizione), dividendoli in stanze a seconda della tipologia a cui appartenevano.

Egli si era poi dedicato al proprio servizio, preparando le carte ed i registri.

Mai aveva fatto ingresso nel corridoio ed in particolare nella cella n. 2, salvo quando si era diretto a chiuderla, alle ore 8.25; egli era andato da solo a vedere in che condizioni si trovasse il detenuto - i colleghi gli avevano riferito di essere stati aggrediti da costui - riscontrando che si trovava in mutande ed ammanettato.

Durante la perquisizione aveva sentito delle urla ma non era intervenuto, in quanto erano già presenti almeno sette colleghi.

[REDACTED] ha riferito che, terminata quella perquisizione, i colleghi si erano ritirati tutti assieme, non sapendo specificare chi avesse svolto quell'attività nella cella di [REDACTED]; quella mattina aveva poi aperto la porta alla [REDACTED] - la quale era stata avvicinata da [REDACTED] e [REDACTED] - ed anche alla [REDACTED], ma non aveva sentito dei rumori particolari.



Benché le rispettive posizioni non siano direttamente oggetto del presente giudizio, è comunque necessario riportare – sinteticamente – il contenuto delle dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED], i quali pure si sono detti estranei ai fatti raccontati da [REDACTED]:

- [REDACTED] ha sostenuto di essere stato destinato dal collega [REDACTED] alla perquisizione nella sezione “nuovi giunti”; nel momento in cui gli era stata aperta la porta dal collega in possesso delle chiavi, aveva notato che [REDACTED] era in piedi e camminava avanti e indietro e, aperto il blindo, il detenuto gli si era parato davanti, rifiutando di farsi perquisire.

Egli aveva quindi avvisato [REDACTED] il quale si trovava nel corridoio: all’arrivo del collega, [REDACTED] si era tolto felpa e maglia, scagliandosi contro il sovrintendente, che lo stesso [REDACTED] aveva cercato di proteggere. Era nata una colluttazione, conclusasi con l’immobilizzazione di [REDACTED], che era stato ammanettato.

Sconvolto, si era recato in bagno, per poi informare dell’accaduto [REDACTED] e chiamare l’infermeria per avvisare il medico di turno che un detenuto necessitava di cure, pur non essendo stato attinto da alcuno strumento di offesa.

Durante l’aggressione, secondo [REDACTED] non era presente [REDACTED], né erano intervenuti altri colleghi.

- [REDACTED] ha affermato essere nella discrezionalità del preposto - non tenuto ad informare i superiori della scelta - decidere dove eseguire la perquisizione ordinaria; il 30.09.2017, avendo a disposizione più personale, aveva dunque stabilito di perquisire anche la sezione “nuovi giunti”.


Durante tale attività il detenuto viene perquisito ed in caso di sospetti, alla presenza di un sottoufficiale, può essere fatta togliere la maglia; quindi il soggetto ristretto viene condotto in una stanza per poi procedere alla perquisizione della cella.

Quel giorno [REDACTED] si era posizionato innanzi alla cella n. 2 e, mentre le guardie si collocavano davanti alle singole celle, un loro collega apriva le porte.

Egli era stato chiamato dal collega in quanto [REDACTED] si opponeva alla perquisizione: al suo arrivo il detenuto, con uno sguardo minaccioso, si era tolto la felpa e la maglia con atteggiamento di sfida e poi l’aveva aggredito, tanto da farlo cadere a terra stordito; [REDACTED], non pago, aveva continuato ad infierire su di lui con calci e pugni, fino a che non era intervenuto [REDACTED], coinvolto nella colluttazione.

[REDACTED] era stato quindi bloccato e posto in sicurezza con le manette ai polsi, che egli aveva casualmente dimenticato appese alla divisa; pur sapendo che ciò non era consentito, si era trattato di una scelta obbligata per contenere [REDACTED].

In seguito i due avevano tolto scarpe e pantaloni al detenuto, potendosi così accorgere che proprio nei calzoni era nascosto un



coltellino rudimentale, fatto con una bomboletta di gas, e che [REDACTED] poteva essersi procurato attraverso un baratto con altro detenuto.

Anche [REDACTED] ha escluso che [REDACTED] sia stato colpito con qualche strumento di offesa, sostenendo - una volta mostrategli le fotografie che ritraggono la schiena del giovane - che le strisciature sul dorso potevano essere dovute all'impatto sulle parti in ferro del letto avvenuto durante la colluttazione.

Quanto a [REDACTED], quest'ultimo era entrato nella cella n. 2 solo un attimo per chiedere se ci fosse bisogno di aiuto.

Egli era infine rimasto un po' di tempo assieme a [REDACTED] per essere certo che si tranquillizzasse, fino a quando era sopraggiunta la [REDACTED], allertata da un collega (che [REDACTED] poteva essere [REDACTED]).

Infine aveva informato [REDACTED] dell'accaduto, e quindi il comandante [REDACTED].

Nel rapporto stilato all'esito di quella giornata egli aveva riportato solo le circostanze che riteneva di un certa importanza.

Si tratta di versioni che corrispondono - nella sostanza e salvo diverse aggiunte da parte di [REDACTED] - a quelle fornite nell'immediatezza del fatto e cristallizzate nei rapporti di servizio di cui si è detto (cfr. § 6).

14. Tanto premesso, e così ricostruito il voluminoso materiale investigativo raccolto, ritiene questo Giudice che gli elementi sopra rassegnati comprovino univocamente la penale responsabilità di [REDACTED] in relazione ai reati a lui ascritti.

Occorre svolgere una breve premessa in ordine alle dichiarazioni di COLOPI: è ben vero che l'odierna p.c. non gode di una particolare patente di credibilità (e ciò in ragione dei suoi precedenti penali, anche gravissimi, nonché della sua indole problematica, attestata dalla cartella clinica e dalle infrazioni commesse nel corso della detenzione, circostanze ben note a questo Giudice), tuttavia la valutazione deve essere complessivamente operata in relazione allo specifico fatto narrato, alla genesi delle provalazioni ed al contegno tenuto.

Nel caso in esame vale la pena di sottolineare che:

- [REDACTED] ha sporto denuncia a brevissima distanza dal fatto (circa tre ore dopo)³¹, ed ha ricostruito puntualmente l'aggressione, dapprima innanzi al direttore ed al comandante di reparto e, quindi, formalizzando le proprie parole negli uffici del comando, individuando sin da subito i responsabili indicati nel numero di tre, che ha identificato con una compiuta descrizione e nel grado a lui conosciuto (un brigadiere e due appuntati, dunque riconoscendo la presenza di un superiore e due subordinati), pur non sapendo fornire il loro nome.

³¹ È pertanto difficile ipotizzare un processo deliberativo della denunciante basato sul calcolo e non su impulso genuino.



- Le sue dichiarazioni, nondimeno, soddisfano il requisito della reiterazione³²: egli è stato ascoltato in due distinte occasioni, a distanza di circa sei mesi l'una dall'altra, ed ha sempre mantenuto saldo il nucleo del proprio racconto (██████████ ha compiutamente descritto l'accaduto, senza avere a disposizione il video in atti), dettagliando in maniera conforme le fasi dell'episodio: la sveglia, la sistemazione nell'angolo destro della cella, il denudamento, il successivo ammanettamento ed i colpi ricevuti mentre si trovava in ginocchio, anche con il ferro della battitura passato da un complice, la richiesta di poter parlare con il comandante e la risposta di scherno ricevuta (*"qui non c'è nessuno, comandante e ispettore sono solo io"*), la sua reazione che determina la rottura degli occhiali da sole dell'aggressore, la minaccia con il coltellino passato dall'appuntato sulla porta, lo scambio tra gli aggressori (*"ora tocca a me"*), per poi essere lasciato in cella, solo ed in mutande fino all'arrivo della dottoressa.

Va rilevato che tra i due atti vi sono ben poche discrepanze: la principale riguarda le modalità di ammanettamento (che egli in un primo momento riferisce essere avvenuto con le mani dietro la schiena), ma, a ben vedere, si tratta di circostanza di rilievo limitato posto che, dagli atti, emerge inequivocabilmente come a ██████████ fossero state applicate le manette ai polsi, per cui tale discrasia ben può spiegarsi con lo stato di confusione (riscontrato dal medico) in cui versava la vittima dopo il pestaggio; altrettanto può dirsi in relazione al colpo che la p.o. riferisce aver sferrato al "brigadiere", con il quale gli aveva rotto gli occhiali e che egli in un primo momento afferma essere una testata e, in seguito, un pugno.


- Si tratta, allora, di una serie di propalazioni caratterizzate dal tratto della spontaneità - cioè rese per volontà scevra da condizionamenti esterni - specifiche ed articolate, coerenti e logiche e per ciò stesso attendibili.

Vi sono, poi, una pluralità di elementi - del tutto significativi - di riscontro oggettivo alle dichiarazioni dell'accusatore.

In primo luogo va osservato come, nell'angolo destro della cella (rispetto alla posizione del letto), sono state ritrovate una pluralità di macchie di sangue, sul muro e sul pavimento, tali da testimoniare come proprio in quel luogo risulta avvenuto il fatto, in conformità a quanto affermato da ██████████. Tale circostanza porta ad escludere che si fosse verificata una colluttazione fra soggetti che si muovono liberamente nello spazio a loro concesso.

Gli evidenti segni sul corpo del denunciante (che sono refertati dalla ██████████) lasciano poi del tutto logicamente inferire che questo sia stato vittima di un vero e proprio pestaggio ad opera di più persone, e non di una mera azione difensiva da parte del personale della penitenziaria, per difendersi dall'aggressione di ██████████: si tratta di una pluralità di lesioni, anche gravi, disseminate su tutto il corpo (i denti, la tempia, gli zigomi, il

³² Circostanza che, almeno tendenzialmente, elimina eventuali ragioni di sospetto circa l'influsso di altri elementi sul contenuto della dichiarazione.



labbro, il petto, la nuca, le spalle e tutta la schiena), non senza dimenticare che, durante la visita, la ██████ ha prestato specifica attenzione agli arti di ██████, rilevando che erano esenti da lesioni con la sola presenza di residui ematici alle mani, provenienti dalle altre ferite.

Sarebbe stato lecito attendersi che mani e piedi (█████ era scalzo) presentassero quantomeno degli arrossamenti qualora fosse stato proprio lui ad aggredire furiosamente gli agenti, mentre è ██████ (il principale autore della condotta) a presentare delle microinfrazioni agli arti superiori (cfr. § 6). Nondimeno, nel referto di ██████ non è riscontrata alcuna lesione riconducibile al pugno al volto che il sovrintendente afferma di avere ricevuto, di forza tale da provocarne lo stordimento e la caduta.

Le immagini disponibili attestano che, nell'immediatezza degli accadimenti, ██████ cammina nel corridoio della sezione senza alcun problema, mentre ██████ (come visto; cfr. § 5) appare alla ██████ stordito ed in stato confusionale.

Quanto alle lesioni alla schiena, la loro conformazione denota *ictu oculi* l'inflizione a mezzo di uno strumento cilindrico, compatibile con il ferro della battitura, come può apprezzarsi confrontando le foto che ritraggono quell'oggetto con i segni lasciati a ██████ (cfr. § 12).

Peraltro questi sono disseminati lungo tutta la schiena: in verticale, orizzontale e diagonale, hanno dimensione analoga e lasciano la medesima impronta, per cui è razionalmente impossibile anche solo ipotizzare che ██████ si fosse procurato quelle lesioni battendo contro il letto o anche solo contro un calorifero (è noto che l'energia dispiegata ad ogni contatto sarebbe giocoforza diversa, a differenza di colpi sferrati, con costanza e dalla stessa mano: la ██████, sul punto, afferma che le lesioni alla spalla erano compatibili con l'utilizzo di un corpo contundente).

Come anticipato, *nulla quaestio* sull'applicazione delle manette (a cui nessuno ha in un primo momento fatto cenno, pur non essendo di certo circostanza irrilevante, essendone radicalmente vietato l'utilizzo), attestata dalla ██████, da ██████ e da tutti e tre gli imputati, come pure sul quasi completo denudamento di ██████.

Quanto al coltello – a prescindere dal fatto che in merito allo stesso non è stato stilato alcun verbale di sequestro, circostanza alquanto singolare – basti qui osservare come, a detta di tutti, ██████ si trovava in una cella "liscia", priva finanche delle lenzuola (lo afferma ██████), in cui era stato trasferito solo due giorni prima ed anche al fine di evitare che il detenuto potesse compiere qualche gesto insano. Prima di essere collocato in quel luogo il detenuto era stato ovviamente perquisito, per cui non poteva in alcun modo disporre dell'oggetto né realizzarlo (nulla avendo a disposizione), per cui non si comprende cosa egli avrebbe potuto barattare con altro detenuto (al netto del fatto che, in quei giorni, era in isolamento).

Le immagini del sistema di videosorveglianza, poi, riscontrano il racconto della p.o. sotto un ulteriore profilo (cfr. § 11): esse documentano che, alle ore 08.10.45, il primo a comparire innanzi alla cella n. 2 e ad entrarvi è



proprio [redacted] e non [redacted], come dichiarato da costoro nelle relazioni di servizio (cfr. § 6); alle ore 8.11.32 vengono poi riprese - quali ombre riflesse sul muro - braccia che si dimenano.

Richiamati dalle urla, almeno [redacted] e [redacted] si dirigono in quella stanza, circostanza che pure conforta le dichiarazioni di [redacted] quando afferma di aver visto passare un appuntato davanti alla cella, che potrebbe aver assistito a parte del fatto (e che egli riconoscerà proprio per [redacted]).

Ci si trova in presenza, allora, di una serie tale di riscontri logici e fattuali i quali convergono nell'attribuire massima credibilità alle propalazioni di [redacted].

A ciò si aggiunga che, quel giorno, l'operato di [redacted] e [redacted] risulta *in nuce* illegittimo: costoro, su disposizione del primo, si rendono responsabili di una perquisizione arbitraria estendendola ad un luogo in cui non era prevista, operata senza alcuna motivazione, nemmeno prospettata al direttore del carcere o alla comandante (con la quale, alle 8 del mattino, vi era stata una riunione: la perquisizione inizierà alle successive 08.05, per terminare alle 8.25 circa); sul punto basti qui richiamare quanto concordemente affermato dalla [redacted] e da [redacted] (cfr. § 8).

Oltre alla decisione, le stesse modalità di esecuzione di quell'attività sono illecite, utilizzando strumenti non ammessi, impedendo di proposito al detenuto di uscire dalla cella (al contrario di quanto previsto), omettendo di registrare l'utilizzo di uno strumento vietato quali sono le manette (nemmeno citato nei rapporti, e tantomeno vi è traccia delle lesioni patite da COLOPI, che sarebbe stato doveroso segnalare, anche solo per permettere al giovane di ricevere le cure del caso: sarà la [redacted], fortunatamente, ad accorgersi delle sue condizioni senza ricevere alcuna segnalazione in merito) e non provvedendo, nemmeno, ad avvisare immediatamente i superiori dell'accaduto: [redacted] sarà avvisato alle 8.50, quando [redacted] era ammanettato da circa 40/45 minuti, la [redacted] solo alle successive 9.20, pur essendo transitata dalla sezione "nuovi giunti". [redacted] nemmeno ha avvisato la comandante di quanto avvenuto.

La condotta tenuta a seguito del fatto è del tutto significativa in ordine alla mala fede di coloro che avevano compiuto quell'attività, cercando di "insabbiare" quanto era indiscutibilmente avvenuto.

Si tratta di un operato in totale spregio non solo alle norme di legge che regolano la delicata attività in parola ma anche di quelle di ragionevolezza e buon senso che devono informare l'agire umano, in qualsivoglia situazione. A ciò si aggiunga che il personale in servizio quel giorno - fatta qualche eccezione - appare essersi totalmente disinteressato della vicenda (cfr. § 8).

Sia sulla base della denuncia che delle successive s.i. e del riconoscimento fotografico, [redacted] ha identificato senza dubbio alcuno le tre persone che si erano rese protagoniste del pestaggio ai suoi danni:



- 1) il brig. ██████████, quale il principale autore della condotta, vale a dire come il soggetto che lo aveva ammanettato percosso a calci e pugni nonché con il ferro di battitura (ed al quale aveva rotto gli occhiali), minacciandolo con il coltellino passato da un complice;
- 2) l'ass. capo ██████████, quale soggetto che, per pochi istanti, lo aveva a sua volta percosso, passando a ██████████ il coltellino di cui si è detto;
- 3) l'ass. capo ██████████ quale soggetto che aveva fatto da "palo" davanti alla porta della cella n. 2.

L'individuazione operata da ██████████ è stata effettuata con il canone della certezza, anche con riferimento alla posizione di ██████████ che qui interessa: il detenuto non ha espresso dubbi in proposito (già si è detto sulla sua credibilità in linea generale), ha fornito una compiuta descrizione della persona che ha in seguito individuato per l'odierno imputato ("*un altro grosso e con i capelli scuri e di media lunghezza*", qualificato come "appuntato"), soggetto che già conosceva quantomeno di vista, essendo detenuto in quel luogo da diverso tempo.

Non si tratta, dunque, del riconoscimento di un soggetto con il quale si è avuto un solo fugace contatto.

Non vi sono elementi per ritenere che, tra i due, vi fosse stato un qualsivoglia attrito o situazione pregressa tale da inficiare la bontà di quella dichiarazione e far ritenere che ██████████ abbia appositamente ascritto a ██████████ parte della condotta per spirito di rivalsa.

La videoregistrazione in atti, poi, offre un elemento di riscontro al riconoscimento (come pure per le posizioni di ██████████ e ██████████, qui non interessate), riscontro che, come ben noto, non deve costituire *ex se* elemento di prova.

La ██████████, infatti, pur effettuando una valutazione in termini probabilistici, afferma che il soggetto che alle ore 8.11 si dirige verso la cella di ██████████ "dalla capigliatura" può essere identificato in ██████████, con ciò offrendo elemento di conforto a quanto affermato dalla vittima.

La foto prodotta dal difensore dell'imputato, scattata a distanza di qualche mese dai fatti per cui si procede (si tratta della patente di guida rilasciata il 23.02.2018), e nella quale ██████████ pare mostrare un lieve accenno di capigliatura brizzolata, non è da sola sufficiente a porre in dubbio l'identificazione svolta da ██████████, nei termini di cui si è detto. Corporatura e taglio restano i medesimi, vi è solo il dato costituito dalla presenza di qualche capello bianco del quale tuttavia, non è dato sapere il momento della comparsa, né, alla vista della foto, può in qualche modo mettersi in dubbio la presenza di una capigliatura "scura", come affermato da ██████████.

Prive di rilevanza, nel concreto, le dichiarazioni di ██████████ raccolte dal difensore: il testimone afferma che, nell'immediatezza, sarebbe stato compito del sottoufficiale preposto alla perquisizione di comunicare ai superiori eventuali anomalie accadute nella sezione in cui si trovava ██████████: basti qui rilevare che ci si trovava di fronte ad una patente



violazione di legge per essere in presenza di un detenuto ammanettato e nudo, il quale era peraltro in penose condizioni fisiche.

15. Ricorrono, ad avviso di questo Giudice, tutti gli estremi del delitto di tortura di cui all'art. 613 bis c.p., introdotto dalla L. n. 110/2017 (già in vigore al momento in cui è avvenuto il fatto per cui si procede).

Va innanzitutto escluso, nel caso di specie, che le sofferenze inflitte a [redacted] siano state motivate unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti: si tratta, come detto, di un pestaggio organizzato e con intento ritorsivo nei confronti soggetto che aveva creato svariati problemi nel corso della sua detenzione.

Nondimeno si verte in ipotesi perquisizione arbitraria, sia quanto all'assenza dei presupposti sia quanto alla forme: la perquisizione viene avviata alle ore 8.05 circa e, mentre tutti gli altri detenuti sono fatti accomodare fuori dalla cella e nel corridoio vengono sottoposti a perquisizione sommaria (in quanto l'attività doveva riguardare i locali e non la persona), [redacted] non è stato fatto uscire, venendo anzi ammanettato, fatto inginocchiare e pestato da [redacted] e per un breve lasso temporale anche da [redacted], mentre [redacted] svolge la funzione di palo.

L'odierna p.o. era senza dubbio persona privata della libertà personale e soggetto alla vigilanza e custodia degli operatori penitenziari.

Quanto alla condotta, la complessiva azione posta in essere da più persone - pur se realizzata nel medesimo contesto spazio temporale³³ - consente di ravvisare più condotte reiterate, attive ed omissive, consistite in gravi percosse sia a mani nude che con uno strumento d'offesa (e della non lievi potenzialità lesive: si tratta di una mazza di ferro della lunghezza di circa 34 cm., del peso di un chilo), nonché in minacce gravi (mediante un coltello artigianale, puntato alla persona) di mostrare "cosa sarebbe accaduto" a seguito della rottura degli occhiali di [redacted]. Tutto ciò mentre [redacted] era ammanettato, inizialmente inginocchiato e collocato in un angolo della cella, incapace di approntare una sia pur minima difesa.

A ciò si aggiungano le parole di scherno pronunciate ed il suo successivo abbandono, privo di cure [redacted] è stato lasciato con le manette ai polsi e nudo in cella per un lasso temporale consistente, pari a qualche ora.

In ogni caso, laddove si volesse ritenere che non si verta in ipotesi di condotte reiterate, l'azione può comunque dirsi realizzata con crudeltà, in quanto, rispetto al fine che gli imputati si proponevano - dare "una lezione" ad un detenuto problematico - la violenza posta in essere è stata ulteriore rispetto alla normalità, caratterizzata da efferatezza, insensibilità e gratuità delle sofferenze inferte, nonché utilizzando strumenti di coercizione ed offesa non consentiti in quel contesto.

È senza dubbio un trattamento inumano e degradante, non essendovi alcuna necessità di umiliare il detenuto facendolo spogliare quasi

³³ Cfr., in questo senso, Cass., sez. V, sent. 50208 dell'11.10.2019: "Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico".



completamente, condotta che ha cagionato sofferenze fisiche (le fotografie agli atti ed il referto medico attestano il penoso stato fisico in cui si trovava la vittima) e psichiche intense, del tutto ingiustificate. ■■■■■, nel momento in cui è stato rinvenuto dalla ■■■■■ era in stato confusionale e soffriva di amnesia, tale da non sapersi spiegare la sua presenza in quel posto.

Ricorrono altresì tutti gli estremi del contestato delitto di lesioni personali: queste sono oggettivamente presenti, come riscontrate dal referto e dalle foto in atti e sono causalmente riconducibili all'azione dei correi, azione del tutto cosciente e volontaria, alla luce di quanto si è detto. Il delitto è aggravato dalla minorata difesa (essendo avvenuto previo ammanettamento di ■■■■■), dalla qualifica dei soggetti attivi (cfr. § 16) e dalla sua commissione mediante uno strumento che rientra nella nozione di arma, di cui all'art. 585 c.p.

Il fatto è inoltre premeditato, trattandosi di una spedizione punitiva organizzata.

16. Sussiste, *ictu oculi*, la circostanza aggravante di cui all'art. 613 *bis*, co. 2, c.p. trattandosi di fatti commessi da ■■■■■ quale assistente della polizia penitenziaria e nell'esercizio delle sue funzioni.

A norma dell'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. La qualità di pubblico ufficiale si fonda, pertanto, sui caratteri dell'attività svolta, sulle mansioni in concreto espletate dall'agente, indipendentemente dal suo stato giuridico³⁴.

Si tratta di qualità che certamente compete al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo della polizia penitenziaria, essendo a loro attribuito il compito di garantire l'ordine e tutelare la sicurezza all'interno degli istituti di pena (art. 5 della L. n. 395/1990); agenti ed assistenti che, a norma dell'art. 14, co. 1, lett. b) n. 1), della L. n. 395/1990, sono agenti di pubblica sicurezza e di p.g. e come tali pubblici ufficiali a prescindere dalle mansioni affidate.

Il fatto è stato commesso con abuso dei poteri inerenti alla funzione, posto che, come visto, è avvenuto ricorrendo ad una perquisizione arbitraria - onde giustificare l'azione ai danni di ■■■■■ - ed in patente contrasto con i doveri d'ufficio, trattandosi di una violenta ritorsione organizzata ai danni di un detenuto. Ad ogni modo è assorbente il rilievo che, nel caso di specie, la qualità di ■■■■■ (e degli altri concorrenti) abbia "facilitato la commissione del reato".

Nella specie l'aggravante è tranquillamente coperta - secondo quanto richiesto dall'art. 59 c.p. - dalla coscienza dell'agente, al quale erano ovviamente noti la qualifica rivestita ed i propri poteri e doveri.

L'art. 613 *bis*, co. 2, c.p. integra dunque una circostanza aggravante, come tale soggetta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p..

³⁴ Cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., sent n. 7958 del 27.03.1992.

Si tratta di precisazione che qui si rende necessaria, in ragione della parziale oscurità del testo normativo introdotto dall'art. 1, co. 1, della L. n. 110/2017: è noto a chi scrive l'opposto orientamento dottrinale secondo il quale vi sarebbero una pluralità di indicatori tali da far ritenere sussistente, al contrario, un'autonoma ipotesi di reato.

Ciò sulla base di una serie di argomenti che, nello specifico, sono rappresentati dall'esistenza dell'esimente di cui all'art. 613 *bis*, co. 3, c.p. che in maniera del tutto eccentrica dovrebbe trovare applicazione unicamente rispetto ad un'ipotesi aggravata, dalla previsione dell'ulteriore aggravio di pena previsto dall'art. 613 *bis*, co. 4, c.p. che viene calcolato sulle pene di cui ai precedenti commi (prevedendo, in sostanza, l'aggravante di un'aggravante), nonché dai caratteri del tutto peculiari della fattispecie – configurante la c.d. "tortura di Stato" – che delinea un fatto commesso dal pubblico ufficiale dotato di un più intenso grado di lesività rispetto all'ipotesi comune, di cui al primo comma (criterio che, ad esempio, viene indicato dalla S.C. per affermare l'autonomia del delitto di violenza sessuale di gruppo rispetto alla fattispecie base di cui all'art. 609 *bis* c.p.).

Ad avviso di questo Giudice tali indicatori, per quanto suggestivi, non sono dirimenti.

Nella specie il legislatore non ha fornito indicazioni – nella rubrica o con formule d'uso – circa la natura circostanziale o meno dell'ipotesi in esame; occorre pertanto far riferimento ad altri criteri per risolvere la questione, di natura logica ed esegetica.

In primo luogo va osservato che, testualmente, l'art. 613 *bis*, co. 2, c.p. riprende la formula già utilizzata dall'art. 61 n. 9 c.p. nel descrivere l'aggravante comune costituita dall'aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio; da ciò può ricavarsi la volontà del legislatore di configurare un'aggravante speciale con autonoma determinazione dell'aggravio di pena (più elevato, quantomeno nel minimo, di quello previsto dall'aggravante comune).

Tale intento emerge peraltro chiaramente dall'analisi dei lavori parlamentari per l'approvazione della L. n. 110/2017.

L'elemento in esame (la qualifica) presenta la medesima *ratio* di disciplina in entrambe le disposizioni normative per cui può dirsi legittimo il ricorso al criterio di analogia per affermare la sussistenza di un'aggravante speciale riferita al delitto di tortura, criterio con il quale si perviene ad un risultato più favorevole per il reo, rendendone pienamente legittimo l'utilizzo.

In secondo luogo, anche facendo ricorso al consolidato criterio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere gli elementi circostanziali da quelli costitutivi della fattispecie (il c.d. criterio strutturale), si perviene alla medesima soluzione: se le circostanze sono elementi che "stanno attorno" al reato, come tali accessori e non richiesti per l'esistenza dello stesso e dunque non lo immutano ma ne graduano la gravità, essi "*si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti*



*giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, <<una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante d'intensità di corrispondenti elementi generali>>*³⁵.

Non caso di specie non vi è immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte dal primo comma, in quanto il riferimento è pur sempre al medesimo fatto-reato ("*se i fatti di cui al primo comma*"), che vengono integrati da qualità peculiari dei soggetti attivi della condotta.

Va poi rilevato che, benché infrequente, il nostro codice penale già conosce altra ipotesi di aggravante di un'aggravante: si tratta dell'art. 416 *bis*, c.p. laddove il comma 6 prevede pacificamente un elemento circostanziale che determina l'aumento della pena sulla base di altra aggravante, qual è pacificamente ritenuto il quarto comma.

Resta, quale unico argomento, la previsione di un'esimente che dovrebbe trovare applicazione per un'ipotesi di reato aggravato, aporia che, tuttavia, non è da sola sufficiente (ed a fronte degli ulteriori argomenti di cui si è detto) a giustificare la conclusione che ci si trovi di fronte ad un'autonoma fattispecie di reato.

Si verte in ipotesi, dunque, di circostanza aggravante speciale, intrinseca, ad efficacia speciale (*rectius* indipendente) e soggettiva.


È pacifico, infine, che l'ipotesi di cui all'art. 613 *bis*, co. 4, c.p. – qui contestata – configuri una circostanza aggravante: è la norma stessa ad utilizzare la formula d'uso ("*le pene ... sono aumentate ...*" di una frazione variabile a seconda del carattere delle lesioni cagionate) che sta ad indicare che si verte in ipotesi di circostanza, sulla falsariga della struttura dell'art. 572, co. 3, c.p..

Ritiene tuttavia questo Giudice che, nel caso in esame, detta aggravante non possa trovare applicazione in quanto le lesioni derivate dalla commissione di atti di tortura - sulla scorta della costante interpretazione della S.C. con riferimento al modello dei c.d. delitti aggravati dall'evento, di cui l'ipotesi in parola costituisce una specificazione – sono idonee ad integrare il reato circostanziato di cui all'art. 613 *bis*, co. 4, c.p. solo quando l'evento lesivo sia conseguenza non voluta del fatto costituente il delitto di tortura.

Nella specie è per la verità evidente (richiamando quanto esposto in precedenza) che il personale di polizia penitenziaria – e dunque anche [REDACTED] – aveva l'intenzione di ledere l'integrità fisica della vittima, per cui vi è concorso tra il delitto *ex art. 613 bis* e quello di cui all'art. 582 c.p. quale titolo di reato autonomo, come contestato al capo B), non essendo in ogni caso possibile addebitare quel fatto lesivo due volte, sia come aggravante sia come autonomo addebito ulteriore.

17. Nei confronti di [REDACTED] possono comunque ravvisarsi attenuanti generiche, in misura solo equivalente alle aggravanti contestate *sub A)* e *B)*, con le precisazioni di cui si è detto (cfr. § 16).

³⁵ Cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 4694 del 27.10.2011.



Ciò contemperando la positiva inferenza tratta dallo stato di incensuratezza nonché il suo contributo – limitato ad una porzione di condotta che, pur non di scarsa rilevanza (egli ha sferrato qualche colpo ed ha fornito il coltellino), si iscrive nell'orchestrazione del disegno punitivo intrapreso dai correi (vale la pena di ricordare che l'episodio nasce nell'ambito di una illegittima attività di perquisizione deliberata da [REDACTED] con l'aiuto di [REDACTED] e quindi dello stesso [REDACTED]) - con la pur obiettiva gravità di quanto commesso, fatto che, per come è stato perpetrato, può dirsi anche espressivo di peculiare predisposizione all'abusiva distorsione degli eventi, sfruttando la qualifica rivestita.

Il che è particolarmente grave laddove tale attitudine viene rivolta da parte di rappresentanti dello Stato nei confronti di soggetti che già si trovano in una condizione minorata, costituita dalla pur legittima privazione della libertà personale.

18. Può riconoscersi il concorso formale *ex art. 81, co. 1, c.p.* tra i delitti contestati, ipotesi che ricorre anche quando la condotta di uno dei reati (la tortura) è più ampia e solo per una parte vi è identità di azione con altro reato a consumazione istantanea (lesioni). Peraltro all'atto pratico la disciplina prevista dall'*art. 81, co. 1, c.p.* non diverge dalla correlata ipotesi di reati avvinti dal vincolo della continuazione, laddove si volesse ritenere sussistente l'ipotesi del concorso materiale.

Più grave, in ragione dei minimi e dei massimi edittali previsti e pur tenuto conto della ricorrenza dell'attenuante di cui all'*art. 62 bis c.p.* – il delitto di cui all'*art. 613 bis c.p.*

19. Ed allora, valutati tutti gli indici di cui all'*art. 133 c.p.*, si stima equo irrogare a [REDACTED] la pena finale di anni 3 di reclusione, determinata nel modo seguente: una volta ritenuta l'equivalenza tra l'aggravante di cui all'*art. 613 bis, co. 2, c.p.* e le circostanze attenuanti generiche, la pena base deve essere determinata facendo riferimento alla cornice edittale prevista dall'*art. 613 bis, co. 1, c.p.*, muovendo dalla misura di anni 4 e mesi 3 di reclusione, appena superiore al minimo e ciò in ragione della complessiva gravità della condotta (avvenuta all'interno di un carcere, a danno di persona già privata della libertà personale) e dell'intensità del dolo (si pensi all'intento ritorsivo contro un detenuto problematico, alla perquisizione arbitraria organizzata) nonché al danno cagionato a COLOPI, totalmente in balia dei suoi aggressori, denudato, picchiato e quindi ammanettato senza poter far ricorso a cure prima che trascorresse un consistente lasso temporale, e dunque alle non lievi sofferenze psicologiche patite, peraltro nel timore di non poter dimostrare quanto subito ed anzi, venendo pure accusato di detenere un'arma artigianale e di aver opposto resistenza.

Tale pena deve essere aumentata di mesi 3 di reclusione per il concorso formale con il reato *sub B)* – aumento determinato in considerazione della gravità delle conseguenze lesive patite dalla vittima – fino a pervenire alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, infine ridotta per la diminuzione del rito alla misura sopra indicata.

Segue, *ex lege*, la condanna di LICARI al pagamento delle spese sostenute dall'erario per il presente processo.



Ai sensi dell'art. 29, co. 1, c.p. - essendo irrogata pena non inferiore a tre anni di reclusione - l'imputato deve essere obbligatoriamente dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

20. La misura della pena irrogata osta alla concessione di qualsivoglia beneficio.
21. Restano da affrontare le questioni civili, relative alla richiesta risarcitoria formulata da ██████████ in ragione di quanto subito.

All'accertamento della responsabilità penale consegue, ex art. 185 c.p., l'accoglimento della domanda avanzata nel presente giudizio dalla parte civile.

La domanda di risarcimento, ritualmente proposta, è senz'altro fondata in fatto ed in diritto, alla luce di quanto emerso dagli atti di indagine e dei principi di cui agli artt. 2043 e 2056-2059 del c.c., sicché ██████████ deve essere dichiarato tenuto, e quindi condannato, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati alla parte civile in conseguenza dell'illecito, costituente i delitti di cui agli artt. 613 *bis*, 582 c.p., posto che le sofferenze psicologiche patite da ██████████ (anche solo gli effetti negativi a breve termine) e la lesione dell'integrità fisica sono eventi il cui significato di danno non può essere messo in discussione.

In ragione del rito prescelto non vi sono elementi sufficienti per l'individuazione del preciso ammontare del danno complessivamente patito, occorrendo attività istruttoria che potrà essere svolta solo nella sua sede propria, dovendosi rimettere le parti innanzi al competente Giudice civile.


Aderendo alla specifica istanza in tal senso della p.c., ai sensi dell'art. 539, co. 2, c.p.p. può essere concessa una provvisionale complessivamente pari ad € 20.000,00, somma determinata tenendo conto delle lesioni fisiche patite dalla vittima, delle spese necessarie ad eliminare i pregiudizi estetici arrecati (si pensi alla scheggiatura del dente, alla ferita lacerocontusa sul labbro), nonché alle sofferenze di cui si è detto e, dunque, il non lieve patema d'animo sofferto (cfr. § 15) in ragione della condotta.

Si tratta di somma che copre parte del danno patrimoniale e non, cagionato e risultante dagli atti.

Infine, per il generale principio della soccombenza, ██████████ deve essere altresì condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile per la costituzione e la difesa in giudizio, spese che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (€ 810 per la fase di studio, € 720 per la fase introduttiva, € 1.300 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, se e come dovuti per legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p., 62 *bis*, 81 c.p., dichiara ██████████ responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuto il vincolo ex art. 81



c.p. tra i fatti contestati sotto la più grave ipotesi *sub a)* e dedotta la diminuente per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p. dichiara il predetto [redacted] interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visti gli artt. 538 e 539 c.p.p., 185 c.p. condanna [redacted] al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita [redacted], da liquidarsi in separato giudizio per cui rimette le parti innanzi al competente Giudice civile, nonché al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva dell'importo di € 20.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p. condanna altresì [redacted] alla refusione delle spese sostenute dalla predetta parte civile per la costituzione e difesa nel presente giudizio, che si liquidano nella somma di € 2.880,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.p.A. ed I.V.A. se e come dovute per legge.

Motivazione in giorni 60.

Ferrara, 14 gennaio 2021.

Il Giudice
dott. Daniela Russa

TRIBUNALE DI FERRARA	
Depositato in Cancelleria	
//	15 MAR 2021
IL CANCELLIERE	